



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0556693 12/08/2014 10,15

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 520913 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.1.1.

N. Pratica CC 4458/07

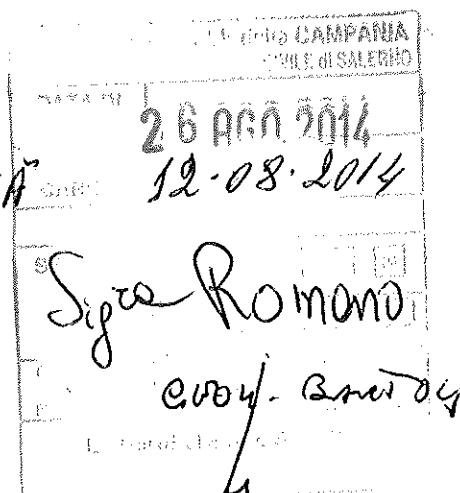
Oggetto: _____

Trasmissione sentenza n. 132/12 resa dal Trap di Napoli
nei confronti di Salone Michele

D.G.53-08-13

GENIO CIVILE DI SALERNO; PRESIDIO
DI PROTEZIONE CIVILE

VIA A. SABATINI,3

84121 - SALERNO -

Si trasmette copia della sentenza in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore

Avv. Fabrizio Nicoforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

S.132/12 T.A.

cc 1458/07
di Lascio

R.G. 11/2008 TA
Cum 496
Rij. 487
Rel. CANDIA
Ogg. Risarcimento
danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo
- dr. Ugo Candia
- dr. ing. Luigi Vinci
- Presidente -
- Giudice delegato - est. -
- Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.11/2008 di ruolo generale,
avente ad oggetto:

R I S A R C I M E N T O D A N N I

e pendente

TRA

Ditta SALONE Michele (p.iva:03588020655), in persona del titolare Michele Salone (c.f. SLN MHL 48E01 D005 W), rapp.^{to} e difesa in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv.^{to} Francesco Palladino (c.f. non indicato) presso lo studio dell'avv.^{to} Luigi Vitagliano elett.^{to} domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 16.

- RICORRENTE -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{to} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 24.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} Alba Di Lascio elett.^{to} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81. C.F. 300 1199 0639

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

del n.11/2008 TA

pagina 1 di 5

Ditta Salone Michele c/o Regione Campania

1. Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 16 novembre 2007 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 1° aprile 2008, la ditta Salone Michele ha convenuto in giudizio la Regione Campania per sentir accertare la responsabilità dell'ente circa i danni dal ricorrente subiti a seguito dell'esondazione del fiume Testene e, conseguentemente, condannarla al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 26.949,70 o di quella minore accertata in corso di causa.

Costituitasi, la Regione Campania ha, in primo luogo, eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo che ai sensi del d.lgs 118/98 e dell'art. 34 d.lgs 96/99 le attività gestionali del demanio idrico già di competenza dello Stato sono state prima delegate alle Regioni (attraverso gli uffici del Genio Civile) e poi trasferite alle Province.

poi, ha la difesa dell'ente ha allegato la natura eccezionale precipitazioni atmosferiche indicate dall'attore, contestando altresì la fondatezza della pretesa perché non dimostrata.

Espletata la prova testimoniale ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, le parti hanno ribadito le conclusioni rese negli atti introduttivi ed all'udienza collegiale del 15 ottobre 2012 la causa è stata riservata a sentenza.

2. L'attrice lamenta che l'esondazione del fiume Testene, verificatasi il 22 ottobre 2005, riversò un ingente quantità di acqua nei locali adibiti a magazzino della ditta istante, con la merce ivi allocata, costituito da vario materiale per uso edile.

A dire della ricorrente le ragioni di tali danni sarebbero da ricondurre alla cattiva manutenzione del fiume Testene, così ritenendo responsabile dei danni subiti la Regione Campania.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Correttamente l'istante rivolge la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione Campania alla quale è stata imputata l'omessa manutenzione del predetto corso d'acqua naturale di natura demaniale.

Ed invero, come da ultimo chiarito anche dalla Suprema Corte, in linea con l'orientamento consolidato del giudice adito (ben noto alla convenuta), la legittimazione passiva compete alla regione ove si

consideri che ad essa, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. e, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 10, comma 1, lett. f, l. 18 maggio 1989 n. 183 (applicabile *"ratione temporis"* alla fattispecie), così come, per altro versante, sono stati affidati alla regione medesima l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti, oltre che la conservazione dei beni (cfr. Cass. Sez. un. 25928/11).

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), posto che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, nonché all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Consegue a tanto che la Regione Campania è da ritenersi legittimata passiva in relazione alla domanda in oggetto con la quale l'attore chiede il ristoro dei danni che assumere essere derivati dall'esondazione del corso d'acqua naturale demaniale qual è il fiume Testene.

4. Nel merito la pretesa risulta fondata.

La circostanza concernente l'evento alluvionale e lo straripamento del fiume Testene (e di altri) verificatosi nelle prime ore del giorno 22 ottobre 2005 nel Comune di Agropoli è documentato (cfr. rassegna stampa allegata), non contestato dalla convenuta ed altresì confermato dai testi esaminati, le cui dichiarazioni (cfr. verbali di udienza del 20 gennaio 2009) in tale sede è sufficiente richiamare.

L'esame testimoniale ha dato conto, inoltre, che *"in quella occasione il deposito di materiale edile del ricorrente venne allagato e sommerso non solo da acqua ma anche da fango e detriti ..."*, e che *"molti materiali rimasero inutilizzabili"* (cfr. dichiarazione del teste Paolo Palladino del 20 gennaio 2009).

Quanto precede offre ulteriore conforto a quanto già constatato in data 22 ottobre 2005, e dunque nell'immediatezza dei fatti, dall'ufficiale di P.G. (Iusgotenente Cauceglia Sergio), il quale accertò che *"l'area adibita a deposito"*

proc. n. 11/2003 r.g.

Pagina 3 di 5

Ditta Salone Michele c/o Regione Campania

dell'omonima ditta edile è stata fortemente interessata dall'allagamento", precisando che "i danni visibili sono:

- materiali da costruzione posto a terra e su basi, completamente divolto e danneggiato dall'acqua;
- pannelli da coibentazione danneggiati dall'acqua e dal fango;
- guaine per impermeabilizzazione e attrezzature varie danneggiate dall'acqua e dal fango".

5. Dimostrati in tali univoci termini gli eventi (alluvione e danneggiamento) di cui l'attore si duole, va preso atto che l'indagine demandata al consulente nominato consente di stabilire che la citata esondazione, contestuale alle violenti piogge delle quali non è stata dimostrata (dalla convenuta, su cui ricadeva il relativo onere) l'allegato carattere di eccezionalità, è da attribuire alla "cattiva manutenzione del fiume Testene", alla "mancata realizzazione di opere di bonifica e messa in sicurezza dei corsi d'acqua", nonché alla "mancanza di esecuzione delle opere".

Alla luce di tali complessive evidenze non vi può, quindi, essere dubbio alcuno circa la sussistenza dell'evento dannoso (esondazione del fiume), delle conseguenze pregiudizievoli da esso prodotte (danneggiamento dei materiali depositati sull'area interessata dall'allagamento), nonché del nesso eziologico tra i citati fattori.

Va ritenuta dimostrata, altresì, la responsabilità della Regione Campania in quanto, benché tenuta ad una corretta manutenzione del corso d'acqua in questione, è risultata, invece, inadempiente in relazione a tale dovere così concorrendo, sul piano causale, alla realizzazione dei danni cagionati all'attore.

6. In merito alla quantificazione del pregiudizio dedotto dall'istante (danneggiamento di materiale edile), le verifiche operate dal consulente tecnico di ufficio (ai cui contenuti si rimanda, cfr. relazione depositata dall'ing. Stefano Cardile l' 8 febbraio 2010) risultano attendibili quanto al criterio utilizzato, corrispondente al valore corrente di mercato della quantità dei pezzi rinvenuti danneggiati, cui è stato aggiunto il costo del relativo smaltimento quale rifiuto speciale.

Per tale via, dunque, il danno subito da Michele Salone va determinato, all'attualità, nella somma di € 25.862,86 come indicato dal c.t.u., al cui pagamento in favore dell'attore la Regione Campania va, pertanto, condannata.

10/02/2008 r.g.

Ditta Salone Michele c/o Regione Campania

Pagina 4 di 5

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

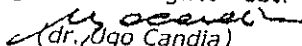
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

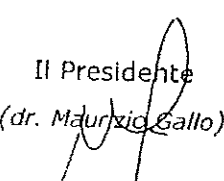
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dalla ditta SALONE MICHELE nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato in data 16 novembre 2007 e 1° aprile 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Michele Salone della somma di € 25.862,86;
- 2) pone a carico della Regione Campania le spese di lite, che liquida in € 1.829,12 per spese (ivi comprese quelle già liquidate di c.t.u.) ed € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA, al cui pagamento la Regione Campania è condannata a favore del procuratore antistatario avv.^{to} Francesco Palladino.

Così deciso a Napoli in data 5 novembre 2012.

Il giudice delegato- est.

(dr. Ugo Candia)

Il Presidente

(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositato in cancelleria

oggi 13/12/12

IL CANCELLIERE